

1192 R
OPERE SOCIALI

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 28 febbraio 1964 concernente il disegno di legge
di approvazione della legge federale 16 marzo 1965
sulla protezione delle acque dall'inquinamento

(del 9 aprile 1965)

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il messaggio in questione, contrariamente a quanto potrebbe lasciar supporre il fatto che accompagna un progetto di applicazione di una legge federale, solleva problemi di importanza molto considerevole e parecchio complicati per quanto attiene alla loro attuazione pratica. Una pur breve riflessione sull'ammontare dei costi degli impianti necessari (per importi dell'ordine di parecchi milioni di franchi, come risulta dal messaggio) basta a far capire l'enorme importanza dell'oggetto.

La Commissione, che ha subito riconosciuto la necessità di un pronto e massiccio intervento dell'ente pubblico per la protezione delle acque dall'inquinamento, ha voluto perciò approfondire, durante numerose sedute, il problema, sviscerandone tutti i suoi aspetti. Per meglio valutare la portata dell'azione prospettata, la Commissione della Legislazione ha sentito a parecchie riprese il capo del Dipartimento delle opere sociali, on. Ghisletta, e l'ing. Alessandro Rima, il quale è stato chiamato dal Dipartimento stesso a dirigere la Commissione per lo studio dei problemi inerenti alla depurazione delle acque.

La Commissione è stata in tal modo orientata sull'organizzazione che si sta dando per coordinare i compiti dei vari uffici competenti, sugli studi che sono stati effettuati (dei quali si riferisce altresì nel messaggio) e sui lavori che dovranno essere intrapresi, nell'ambito dei provvedimenti previsti dalla legge federale.

L'aspetto tecnico del problema, soprattutto se si tiene conto dell'ingentissimo sforzo finanziario cui è chiamato l'ente pubblico, coinvolge però altre questioni, di ordine giuridico ed organizzativo, che hanno un'importanza preminente ai fini di un intervento razionale, coordinato, efficiente.

Da questo profilo, le soluzioni proposte nel messaggio, in diversi punti, non sono apparse completamente soddisfacenti: il Consiglio di Stato stesso ha convenuto che in determinati settori il progetto di legge poteva essere migliorato. Questa è stata la preoccupazione della Commissione della Legislazione, la quale si è rivolta allo studio di nuove soluzioni per quanto attiene all'assetto organizzativo dell'intervento in materia di inquinamento delle acque, dei rapporti fra il Cantone ed i Comuni (soprattutto per quanto attiene al delicato problema dei consorzi), e al settore dell'onere finanziario e della sua ripartizione.

Nel senso delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione, e d'accordo con il Consiglio di Stato, il progetto di legge è stato rielaborato grazie alla collaborazione del dott. Crespi, capo dell'Ufficio della Legislazione: è quindi uscito un testo legislativo che, a mente della vostra Commissione, costituisce uno strumento che permette un intervento più organico e razionale dello Stato nella lotta contro l'inquinamento delle acque.

Il progetto sottoposto all'attenzione del Gran Consiglio risolve talune questioni sollevate in sede commissionale; altre questioni invece non possono essere defi-

nite nell'ambito di una legge rivolta ad un settore particolare, ma dovranno essere risolte in un ambito più vasto : a ciò si è impegnato il Consiglio di Stato.

Vogliamo ora esaminare successivamente le questioni che sono state sollevate.

Il coordinamento dei vari servizi :

Come lo indica il messaggio governativo, attualmente la protezione delle acque è affidata contemporaneamente a tre Dipartimenti : da cui il pericolo di dispersione degli interventi, con conseguente spreco di mezzi finanziari.

E' evidente che il coordinamento dei servizi attualmente esistenti non può essere realizzato completamente con una legge particolare quale è quella che ci occupa. D'altra parte, il Dipartimento competente ha già dato l'avvio a una riorganizzazione di questi servizi : l'on. Ghisletta ha assicurato che per un prossimo avvenire il Consiglio di Stato potrà disporre di un'organizzazione efficiente e preparata a risolvere i gravosi problemi di fondamentale importanza per il paese.

Comunque, ed in attesa di tale riorganizzazione, la Commissione della Legislazione ha ritenuto bene inserire all'art. 3 del progetto di legge una precisazione concernente i compiti del servizio tecnico designato dal Consiglio di Stato per regolare l'intervento in materia di depurazione delle acque.

L'esigenza di una legge generale in materia :

La complessità della materia è affrontata per forza di cose in modo solo parziale dal progetto in esame, che trascurava problemi di grande momento quali la regolamentazione delle funzioni dei diversi uffici, l'inserimento della lotta contro l'inquinamento delle acque nel problema urbanistico generale, il problema dei rapporti tra il Cantone e i Comuni, il funzionamento dei consorzi, il catasto delle acque, ecc.

Per questo motivo si è lamentata l'inesistenza di un progetto che prevedesse una legge generale in materia, atta a regolare tutte le questioni che potessero sorgere a dipendenza della lotta contro l'inquinamento delle acque. A questo proposito la Commissione di lavoro dipartimentale aveva pensato a una legge generale, nel senso appunto desiderato da parecchi commissari di una legge che disciplinasse ogni aspetto del problema delle acque.

Tale soluzione però si urtava, e si urta tuttora, contro la particolare ed estrema urgenza che presenta l'intervento dello Stato a favore della depurazione delle acque : intervento che semmai è già ora tardivo e che quindi necessita di un pronto disciplinamento dei settori per i quali esso appare più necessario, che sono appunto i settori oggetto del progetto in esame.

Del resto dobbiamo far notare che non sarebbe opera pienamente provvida una legge generale in tal senso che prescindesse dalla regolamentazione prevista dalla futura legge urbanistica che dovrà fissare alcuni criteri fondamentali anche nel settore della depurazione delle acque.

Quanto ora è proposto dovrà perciò essere approvato come prima tappa di un programma completo che permetta di avere una regolamentazione globale di tutto il settore delle acque.

Il catasto delle acque :

La legge federale prevede la protezione di tutte le acque, siano esse superficiali o sotterranee, pubbliche o private, e delle sorgenti.

Nel nostro Cantone però non esiste una situazione chiara a questo proposito. Non si sa infatti esattamente dove siano le acque sotterranee, e anche la questione

della proprietà delle acque non è chiaramente definita: questo a causa della mancanza di un catasto delle acque, la cui necessità di conseguenza è stata sottolineata nelle discussioni commissionali.

D'altra parte si deve però por mente al fatto che questo problema sfugge parzialmente alla competenza della legislazione cantonale.

Il Codice civile svizzero dà bensì la competenza ai Cantoni di definire la proprietà sulle acque: questo problema però non è di competenza del Dipartimento delle opere sociali, ma dovrà essere regolato da una legge sul demanio pubblico, nell'ambito di quella legislazione di ordine generale cui si è prima accennato. La vostra Commissione comunque auspica che questo importante problema sia presto regolato in modo da portare chiarezza anche in questo settore.

I rapporti tra Cantone e Comuni:

Come in altre leggi importanti del nostro ordinamento, anche il progetto sulla protezione delle acque dall'inquinamento solleva il delicato problema dell'autonomia comunale di fronte a decisioni prese dal Cantone, nel quadro dell'indispensabile intervento in materia. Possiamo anzi dire che nel settore che ci occupa questo problema è tanto più acuto in quanto ingenti sono i capitali investiti, una parte dei quali è appunto a carico dei Comuni. Da cui una comprensibile esigenza degli stessi di non trovarsi davanti a progetti definiti ed approvati in sede cantonale, a seguito dei quali le Autorità comunali diventerebbero dei puri e semplici esecutori. D'altra parte però le esigenze imprescindibili dell'intervento, e la necessità che lo stesso sia coordinato, conducono ad un'incontestabile centralizzazione. Da cui l'esigenza di conciliare questi due opposti interessi, e da cui una discussione approfondita in seno alla Commissione della Legislazione sui compiti assegnati ai Comuni nel quadro dell'intervento dell'ente pubblico, e sulle possibilità per i Comuni di dire la loro opinione in merito ai progetti allestiti dal Servizio cantonale. Diremo particolareggiatamente in sede di commento alle singole modificazioni apportate al progetto governativo quali soluzioni propone la vostra Commissione per risolvere questa delicata questione; soluzione che peraltro dipenderà anche in modo determinante dall'attuazione pratica dei principi qui posti.

I consorzi per la depurazione delle acque:

Una considerazione di ordine generale si impone: la legge sul consorzio è ormai inadatta a regolare il funzionamento dei consorzi di Comuni, in quanto le condizioni economiche e finanziarie sono totalmente mutate. Ciò è vero soprattutto quando dei consorzi sono costituiti per delle opere, come quelle necessarie alla depurazione delle acque, che richiedono somme dell'ordine di parecchi milioni di franchi.

Non a torto è stato osservato che, almeno dal punto di vista finanziario, un consorzio del genere di quelli proposti dal progetto di legge, assume maggior importanza di quella di taluni Comuni che vi possono far parte.

Da cui l'esigenza di regolare in altro modo la costituzione ed il funzionamento dei consorzi stessi, per offrire ai cittadini dei Comuni interessati le opportune garanzie di ordine democratico.

Si era perciò pensato di introdurre nella legge, per accentuare la responsabilità dei delegati dei Comuni, il principio dell'elezione degli stessi da parte del Consiglio comunale o dell'Assemblea comunale per un periodo amministrativo di quattro anni.

D'altra parte però vi è un indubbio inconveniente a introdurre una simile norma, che verrebbe a modificare sensibilmente la regolamentazione dei Consorzi, in una legge particolare per un solo settore.

La maggioranza della Commissione ha quindi deciso di non operare un cam-

biamento di tal genere. La Commissione della Legislazione fa però caldo appello al Consiglio di Stato affinché esso presenti entro breve termine una proposta di riforma della legge sul consorzio dei Comuni, affinché l'organizzazione degli stessi, anche dal profilo democratico, sia adeguata ai tempi ed alle accresciute esigenze della collettività.

La depurazione mediante impianti privati :

E' chiaro che questa opera di fondamentale importanza per la collettività deve essere assunta dall'ente pubblico, chiamando poi i privati interessati a partecipare finanziariamente al costo dei lavori.

Da questa considerazione scaturisce l'obbligo per i privati di allacciarsi all'impianto pubblico di canalizzazione.

Vi sono però determinate situazioni nelle quali, soprattutto per la lontananza dell'impianto pubblico, le difficoltà di ordine tecnico e finanziario sconsigliano questa soluzione, in quanto l'allacciamento verrebbe a costare, sia al Comune, sia al privato, molto di più che l'altra soluzione, e cioè la costruzione di un impianto privato. Questa soluzione è quindi di natura prettamente accessoria.

Comunque, in via generale, ai privati potrà essere imposta unicamente la depurazione meccanica; la depurazione biologica potrà essere richiesta solo in casi eccezionali: si tratta in pratica dei casi di forte inquinamento determinato da fabbriche che operano con procedimenti che causano acque molto luride.

Comunque è da ritenere che, se i privati possono essere costretti a provvedere ad un impianto, il Comune non può sfuggire ai propri obblighi, e che solo quando le circostanze lo giustificano, l'ente pubblico può far capo al disposto dell'art. 12.

Modificazioni apportate al progetto governativo :

Sulla scorta delle discussioni sorte nella Commissione, ed ai fini di una maggiore sistematica della legge, si è pensato di portare alcune modifiche anche per quanto attiene alla suddivisione della legge stessa. Per cui, nel progetto della Commissione della Legislazione, anche l'ordine degli articoli è stato spostato.

Il capo I è stato modificato affinché esso rispondesse maggiormente ai principi posti dalla legge federale.

Il capo II è stato fuso con il capo V del progetto governativo. Questo poiché si è pensato che bisogna marcare il fatto che la legge è centrata, più che sui Comuni, sui Consorzi, ritenuta in particolare la loro rilevante importanza finanziaria ed economica, da cui scaturisce l'opportunità di un trasferimento di competenza dai Comuni ai Consorzi per la depurazione. E' nato quindi il nuovo capo IV del progetto di legge presentato dalla Commissione della Legislazione, il quale legifera sui compiti particolari dei Comuni e dei Consorzi, fornendo altresì norme specifiche sul funzionamento di questi ultimi.

Anche il capo IV del progetto governativo, divenuto ora capo III, ha subito importanti modificazioni, soprattutto per quanto attiene alla definizione della proprietà degli impianti di depurazione. Si è in particolare sancito il principio che la depurazione deve avvenire di regola mediante un impianto pubblico. Si è poi anche pensato a statuire norme precise riguardo al finanziamento di detti impianti.

Esame dei singoli articoli :

- Art. 1. Si è voluto definire più compiutamente il campo di applicazione della legge cantonale, introducendo, sulla base dell'art. 1 della legge federale, il concetto delle acque protette, precisando che la legge cantonale definisce la procedura e le competenze delle nostre Autorità.
- Art. 2. Invariato.

- Art. 3.** Si è voluto introdurre, nell'ambito del principio generale sopra esposto, il concetto secondo il quale al Servizio tecnico compete il coordinamento dell'attività dei vari organi preposti alla depurazione. D'altra parte si è voluto evitare di specificare troppo, per lasciare le necessarie prerogative e competenze al Consiglio di Stato, il quale emanerà il suo regolamento relativo all'attività del Servizio tecnico.
- Art. 4.** Invariato.
- Art. 5.** Si sono aggiunte le decisioni degli organi consortili, suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato.
- Art. 6** (vecchio art. 10). E' uno degli articoli più delicati dal punto di vista dei rapporti tra Autorità cantonali e Autorità comunali, in quanto il desiderio di queste ultime di esprimere la loro volontà in merito alla ubicazione e al tracciato degli impianti, può urtarsi contro le esigenze di razionalizzazione. E' emersa durante la discussione l'opinione secondo la quale i Comuni devono poter essere competenti per quanto attiene alla scelta del tracciato. Di conseguenza il testo definitivo, che è stato varato dopo aver tenuto calcolo di tutte le possibilità, prevede che il luogo per la costruzione dell'impianto di depurazione sarà stabilito dal Municipio, e dovrà essere però autorizzato dal Dipartimento, ritenuto che questi avrà così la possibilità di respingere progetti che non siano corrispondenti a esigenze di razionalità. Con ciò è esclusa l'imposizione del luogo da parte del Dipartimento. Con la formulazione adottata si sono perciò evitate le ambiguità di interpretazione contenute nella parola « modi » adottata nel messaggio governativo.
Inoltre la Commissione ha ritenuto opportuno fondere in una sola disposizione l'articolo concernente l'evacuazione delle acque di rifiuto o di altri residui con l'articolo attinente all'immissione : e ciò per disciplinare in modo omogeneo le due operazioni della lotta contro l'inquinamento delle acque.
- Art. 7.** E' l'art. 12 del progetto governativo, senza modificazioni.
Si fa notare che da questo capo II è stata stralciata la norma concernente la tassa dovuta per l'autorizzazione dipartimentale.
- Art. 8** (cf. vecchio art. 10). E' stato introdotto il principio che la depurazione deve essere effettuata con un impianto pubblico, che può essere comunale, consortile o intercomunale.
- Art. 9** (cf. vecchio art. 7). Nel quadro del principio generale introdotto con l'articolo precedente, il Comune deve provvedere alla depurazione delle acque : logico perciò che i privati beneficiari siano chiamati a contribuire alle spese : ciò sarà fatto secondo il principio generale contenuto nella legge cantonale di espropriazione del 1940.
- Art. 10 e 11.** Queste disposizioni sono state introdotte per sottolineare l'importanza che deve essere data, accanto all'azione del Comune, all'azione congiunta di più Comuni, nell'ambito di un intervento generale in materia di depurazione delle acque.
- Art. 12.** Questo articolo è sorto dalla distinzione fatta fra impianti pubblici e privati, per sottolineare il carattere accessorio di questi ultimi.
La disposizione di questo articolo è da intendersi alla luce di quanto esposto nelle considerazioni generali. L'obbligo ai privati di provvedere a degli impianti di depurazione può essere imposto solo quando ciò sia giustificato da determinate circostanze, in particolare quando, data la lontananza dell'impianto pubblico, non è possibile l'allacciamento senza ingenti difficoltà di ordine finanziario o tecnico.

- Art. 13. Quanto alla manutenzione, la Commissione ha deciso di fissare la regola secondo la quale essa incombe ai proprietari degli impianti, con facoltà al Comune di assumerla, accollando le relative spese agli interessati. In ogni caso la preoccupazione della Commissione è quella che la manutenzione abbia regolarmente luogo.
- Art. 14. Confronta il vecchio art. 18.
- Art. 15. E' stato ripreso l'art. 6 del progetto governativo. L'obbligo per i Comuni di darsi un regolamento in materia deriva dal fatto che tutti i Comuni debbono prestare una fattiva collaborazione (maggiore di quella che in certi casi è stata data finora).
Il regolamento può permettere altresì un coordinamento delle opere di canalizzazione e di depurazione nel quadro di un piano generale di azione dell'ente pubblico. D'altra parte, per facilitare il compito ai piccoli Comuni, e a garanzia del necessario coordinamento, la Commissione della Legislazione raccomanda al Dipartimento delle opere sociali l'allestimento di un regolamento-tipo che possa servire da base ai Comuni, i quali avranno beninteso la facoltà di fare astrazione dallo stesso o di regolare determinati punti particolari, fermo restando l'ossequio all'obbligo derivante da questo articolo.
- Art. 16 e 17. E' stato ripreso quanto contenuto negli art. 8 - 9 del progetto governativo, proponendo delle disposizioni che assicurino la coordinazione della quale si è parlato, cui è chiamato a presiedere il Dipartimento.
- Art. 18. Si propone di riprendere quanto previsto dal progetto governativo, precisando però le ragioni che possono portare il Consiglio di Stato a decretare il consorzio dei Comuni interessati. E ciò a maggiore tranquillità dei Comuni.
- Art. 19 a 22. Sono disposizioni introdotte dalla Commissione che regolano, data l'importanza che si vuole loro conferire, il finanziamento dei Consorzi. Si è anche prevista una norma per la procedura di ricorso, dando così ampie garanzie sia ai Comuni sia ai privati.
- Art. 23 a 28. Si sono ripresi gli articoli del progetto governativo in materia di sussidiamento, con l'introduzione della norma dell'art. 25 che prevede un sussidiamento ai concorsi intercomunali da parte dei Comuni interessati, in proporzione alla loro capacità finanziaria.
- Art. 29 a 32. Sono gli articoli da 25 a 28 proposti con il messaggio governativo.

Queste sono le modificazioni che la vostra Commissione, dopo ampio esame, ha deciso di apportare al progetto di legge, con il consenso del Consiglio di Stato.

Vi proponiamo perciò di approvare l'annesso progetto di legge.

Per la Commissione della Legislazione :

D. Scacchi, relatore

Agostinetti — Barchi — Bernasconi —
Bezzola — Bignasca, con riserva —
Bordoni — Induni — Lepori, con riserva
— Masoni, con riserva — Tamburini

Testo proposto dalla Commissione della Legislazione

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della legge federale del 16 marzo 1955
sulla protezione delle acque dall'inquinamento

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 (qui abbreviata : legge federale) e l'ordinanza corrispondente del 28 dicembre 1956 (qui abbreviata : ordinanza federale) ;

visto il messaggio 28 febbraio 1964 n. 1192 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I.

NORME GENERALI — AUTORITA' COMPETENTI

Art. 1.

Scopo della legge
e campo d'applicazione

La presente legge disciplina la protezione dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, naturali e artificiali, pubbliche e private, comprese le sorgenti, nell'ambito dei provvedimenti previsti dalla legge e dall'ordinanza federale, ne definisce la procedura e le competenze.

Art. 2.

Autorità
competenti :a) Autorità
cantonale¹ Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dalle norme federali e dalla presente legge.² Il Dipartimento è Autorità di vigilanza in materia di protezione delle acque e in particolare :

- a) stabilisce il grado di purezza delle acque di rifiuto, secondo l'art. 2, secondo capoverso della legge federale ;
- b) concede le autorizzazioni secondo l'art. 3, primo e secondo capoverso della legge federale ;
- c) prescrive i provvedimenti e fissa i termini giusta l'art. 3, terzo capoverso e l'art. 4 quinto capoverso della legge federale.

Art. 3.

b) Servizio tecnico
cantonale

Il Consiglio di Stato, secondo l'art. 3 dell'ordinanza federale, designa un servizio tecnico cui competono particolarmente il coordinamento e la direzione tecnica delle attività dei vari Dipartimenti per quanto le attività medesime siano connesse alla protezione delle acque dall'inquinamento.

Art. 4.

c) Municipi

¹ I Municipi esercitano funzioni di polizia locale in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.² Essi sono tenuti a far rispettare le prescrizioni legali e regolamentari in materia di protezione delle acque e a denunciare al

Dipartimento ogni violazione delle norme federali o della presente legge.

Art. 5.

¹ Tutte le decisioni dei Municipi, degli organi consortili intercomunali e del Dipartimento in applicazione delle norme federali o della presente legge possono essere impugnate entro quindici giorni mediante ricorso al Consiglio di Stato : la procedura è retta dalle norme della legge sulla procedura per le cause amministrative.

d) Ricorsi

² Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili, riservato il ricorso giusta l'art. 14 della legge federale.

Capo II.

**IMMISSIONE ED EVACUAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO
O D'ALTRI RESIDUI**

Art. 6.

¹ L'immissione delle acque di rifiuto o di altri residui secondo l'art. 3 della legge federale può essere fatta solo nei luoghi autorizzati dal Dipartimento.

Immissione od
evacuazione ;
condizioni

² Ad analoghe condizioni è soggetta l'evacuazione di altri residui inquinati non contemplati dall'art. 3 della legge federale.

³ Il regolamento di applicazione stabilisce la procedura.

Art. 7.

Le autorizzazioni dipartimentali possono essere modificate o revocate in ogni tempo quando si presentino circostanze diverse da quelle che hanno giustificato l'autorizzazione, in particolare quando gli impianti di deposito, di raccolta o di incanalamento autorizzati possano essere collegati a un collettore pubblico.

Modificazione o
revoca delle
autorizzazioni

Capo III.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 8.

¹ La depurazione delle acque di rifiuto deve avvenire di regola mediante un impianto pubblico.

Impianti pubblici :
a) In generale

² Sono impianti pubblici secondo la presente legge gli impianti comunali, intercomunali e consortili.

Art. 9.

¹ Ogni Comune provvede alla depurazione delle acque di rifiuto mediante l'esecuzione di uno o più impianti.

b) Impianti
comunali

² Le relative spese sono a carico del Comune : quest'ultimo può imporre contributi di maggior valore nei limiti e secondo la procedura della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940.

Art. 10.

Si provvede all'esecuzione di impianti intercomunali nel caso di cui all'art. 18 della presente legge.

c) Impianti
intercomunali

Art. 11.

d) Impianti consortili

Se l'interesse pubblico lo richiede, per l'esecuzione e la manutenzione di impianti di depurazione possono essere istituiti consorzi di pubblica utilità in virtù degli articoli 29 e relativi della legge sui consorzi del 21 febbraio 1913.

Art. 12.

Impianti privati:
a) In generale

¹ Le acque di rifiuto che non possono essere incanalate verso un impianto pubblico di depurazione devono essere depurate mediante un impianto privato.

² Le acque di rifiuto provenienti da diversi immobili devono essere depurate di regola mediante un unico impianto.

³ Le spese sono a carico dei privati interessati.

Art. 13.

b) Manutenzione e vigilanza

¹ I proprietari devono provvedere alla manutenzione degli impianti privati di depurazione: il Municipio vigila sull'efficienza degli impianti stessi.

² Il servizio di manutenzione può anche essere assunto dal Comune con diritto di privativa.

³ Il Comune assume in ogni caso la manutenzione degli impianti privati quando i proprietari non vi provvedono.

Art. 14.

Requisiti tecnici

Il regolamento d'applicazione della legge fissa in particolare i requisiti tecnici per gli impianti di depurazione.

Capo IV.

COMPITI PARTICOLARI DEI COMUNI
CONSORZI INTERCOMUNALI

Art. 15.

Regolamenti comunali

Ogni Comune è tenuto a emanare un regolamento sulle fognature e sulla depurazione delle acque. Il regolamento stabilisce le norme sull'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto, e degli altri residui solidi, liquidi o gassosi di qualsiasi natura, a complemento di quelle previste dalle norme federali e della presente legge.

Art. 16.

Piano generale di canalizzazione; progetti di esecuzione degli impianti di depurazione

¹ Ogni Comune allestisce un piano generale di canalizzazione, il progetto di esecuzione e il piano di finanziamento dell'impianto di depurazione.

² I piani e i progetti di cui al precedente capoverso diventano esecutivi con la loro approvazione da parte del Dipartimento.

Art. 17.

Coordinamento intercomunale o regionale

¹ Nell'allestire i piani e i progetti di cui all'art. 18 e nell'esecuzione degli impianti di depurazione i Comuni devono tener conto delle esigenze di coordinamento o della pianificazione nell'ambito intercomunale o regionale.

¹ Il Dipartimento competente interviene per consigliare o imporre ai Comuni le misure opportune o indispensabili a tale scopo.

Art. 18.

¹ Quando ragioni di coordinamento, di economia o di natura tecnica lo esigono può essere istituito un Consorzio intercomunale per l'esecuzione dei provvedimenti che la presente legge attribuisce ai singoli Comuni, e in particolare per :

**Consorzi
intercomunali**

- a) l'allestimento o l'esecuzione di piani generali di canalizzazione;
- b) la costruzione di impianti intercomunali di depurazione delle acque di rifiuto ;
- c) l'istituzione e l'esercizio dei servizi di manutenzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione.

² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio su domanda di un Comune o d'ufficio.

³ Contro il decreto di consorzio è ammesso il ricorso al Gran Consiglio nel termine di quindici giorni.

Art. 19.

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento :

Finanziamento :

- a) con i contributi dei Comuni proporzionati all'interessenza di questi ultimi nel Consorzio e alla loro capacità finanziaria ;
- b) con i contributi di maggior valore come all'art. 9, secondo capoverso ;
- c) mediante i sussidi previsti dalla presente legge, dalla legge e dall'ordinanza federali o da altre leggi speciali.

a) **Mezzi**

Art. 20.

¹ Contro l'imposizione da parte del Consorzio dei contributi di cui all'art. 19 lett. a) i Comuni possono ricorrere al Consiglio di Stato entro quindici giorni dall'intimazione della decisione. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

b) **Ricorsi**

² Contro l'imposizione dei contributi di cui all'art. 19 lett. b) è proponibile il ricorso secondo la procedura stabilita dalla legge di espropriazione del 16 gennaio 1940.

Art. 21.

Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.

Scioglimento

Art. 22.

Per il resto sono applicabili le norme della legge concernente il consorzio dei Comuni.

Norme sussidiarie

Capo V.

SUSSIDIAMENTO

Art. 23.

Il Cantone assegna ai Comuni sussidi ordinari, commisurati alla loro capacità finanziaria, per lo studio di progetti o per la costruzione di impianti di canalizzazione o di depurazione delle acque di rifiuto.

Sussidi :

a) **Ordinari**

Art. 24.

b) Straordinari

Il Cantone può assegnare ai Comuni sussidi straordinari per altri impianti, destinati particolarmente all'eliminazione dei rifiuti nella misura in cui gli impianti stessi contribuiscano alla protezione delle acque dall'inquinamento.

Art. 25.

Sussidi ai Consorzi intercomunali

¹ Il Comune assegna ai Consorzi intercomunali sussidi ordinari e straordinari secondo gli art. 23 e 24.

² L'ammontare dei sussidi è determinato separatamente secondo la capacità finanziaria di ogni Comune partecipante.

Art. 26.

I sussidi sono concessi :

Spese sussidiabili

- a) per gli studi e la costruzione dei collettori principali di adduzione delle acque all'impianto di depurazione e di scarico da quest'ultimo, degli impianti di pompatura e di sollevamento, degli scarichi di piena, delle opere di trasformazione di canalizzazione a sistema misto in canalizzazioni a sistema separato, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo ;
- b) per l'acquisto del terreno destinato alla costruzione degli impianti di depurazione, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % del prezzo d'acquisto ;
- c) per gli studi e la costruzione degli impianti di depurazione e di eliminazione dei fanghi, da un minimo del 20 % a un massimo del 40 % della spesa di preventivo ;
- d) per l'acquisto di mezzi meccanici di vuotatura e di trasporto, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo ;
- e) per gli studi e la costruzione degli impianti di trasformazione o di distruzione dei rifiuti, da un minimo del 25 % a un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

Art. 27.

Requisiti delle domande di sussidio

Il regolamento di applicazione della legge fissa i modi di presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria.

Art. 28.

Autorità competenti ad assegnare i sussidi

I sussidi sono assegnati dal Consiglio di Stato per una somma fino a Fr. 50.000,— e dal Gran Consiglio per somme superiori.

Capo VI.

MISURE COERCITIVE — NORME PENALI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Art. 29.

Misure coercitive

In virtù dell'art. 12 della legge federale i provvedimenti ordinati in applicazione delle norme federali o della presente legge possono essere eseguiti coattivamente ; se del caso, i provvedimenti ordinati possono essere eseguiti dal Comune o dal Consorzio

intercomunale, rispettivamente dal Cantone, a spese di chi vi era tenuto.

Art. 30.

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni esecutive e alle singole decisioni emanate in virtù di essa o delle norme federali sono passibili della multa prevista dall'art. 15 della legge federale. **Multe**

² La multa è inflitta dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della procedura in materia di contravvenzioni attribuite per il giudizio ad Autorità amministrative cantonali.

Art. 31.

I sussidi di cui agli art. 23 e seguenti della presente legge sono assegnati per l'acquisto dei terreni, lo studio dei progetti per gli impianti in genere eseguiti dopo il 1. gennaio 1962. **Norma transitoria**

Art. 32.

¹ Sono abrogati gli art. 118 e 118 bis della legge sanitaria del 18 novembre 1954 e ogni norma contraria o incompatibile con la presente. **Norma abrogativa e finale**

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: essa entra immediatamente in vigore.
